

Con la sentenza n.5195/2014 la Cassazione ha stabilito che il controllo giudiziale in ordine ai licenziamenti collettivi non può riguardare la verifica dell'effettività e ragionevolezza dei motivi enunciati dall'imprenditore a giustificazione della riduzione di personale. Al lavoratore è consentito soltanto di far valere l'inesistenza del potere di recesso per violazione delle regole della procedura ovvero la lesione del diritto ad una scelta imparziale per violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dall'accordo sindacale.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 5195 del 05/03/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)